



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

* * * * *

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DETERMINAZIONE N. 36 IN DATA 17/03/2025

OGGETTO: Proroga affidamento del servizio di brokeraggio energetico alla "Master Service Group s.r.l."

Responsabile dell'Area: Zatti Marco Antonio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio".
- gli artt. 107 e 109 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 23, comma 23, della legge 23.12.2000 n. 388 (L.F. 2001) il quale prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono attribuire ai componenti dell'organo esecutivo, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;
- gli articoli 8 e 12 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina le determinazioni dei responsabili di servizio;
- l'art. 37 del vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 11.05.2017;
- la deliberazione di G.C. n. 40 del 30.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state definite le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 01.07.2009 n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009 n. 102 (come modificato dal d.lgs. n.126/2014);
- i decreti sindacali n. 7-2021 del 22.12.2021 n. 6-2024 del 30.08.2024 di nomina dei Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa-Finanziaria;
- la deliberazione di C.C. n. 5 del 27.02.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027;
- la deliberazione di G.C. n. 15 del 27.02.2025 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025;

PREMESSO, altresì, che:

- l'attività del broker, originariamente disciplinata dalla Legge n. 792/1984, confluita nel Codice delle assicurazioni, approvato con D.Lgs. n. 209/05, consiste nella valutazione delle tariffe in relazione all'andamento del mercato energetico e prevede il controllo della corretta fatturazione degli oneri di rete e delle accise oltre alla verifica dell'eventuale presenza nelle bollette di penali per energia reattiva o del Corrispettivo Tariffario
- secondo il prevalente orientamento della Magistratura Contabile, a prescindere dalla ricostruzione sistematica dell'istituto del brokeraggio da parte della Pubblica Amministrazione e della conseguente disciplina giuridica, l'ente locale è tenuto a effettuare un'attenta valutazione sulla possibilità di non richiedere tali prestazioni ad un soggetto

esterno all'amministrazione, trattandosi spesso di un'attività meno complessa rispetto a quella che precede la stipula del contratto e che in molti casi ben può essere adeguatamente svolta da dipendenti dell'Amministrazione, laddove essa disponga di adeguate professionalità interne dedicate alla gestione dei contratti e delle polizze.

VISTI:

- D.Lgs. n. 79/2003/54/CE, in attuazione della Direttiva Europea 96/92CE recante *"Norme comuni per il mercato dell'energia elettrica"*, che ha segnato l'avvio, anche per l'Italia, di una nuova riforma del settore elettrico, il cui scopo è quello di favorire la liberazione e quindi la concorrenza del mercato dell'energia elettrica e gas.
- Direttiva 2003/54/CE, contenente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ritenuta di immediata applicazione in quanto incondizionata e sufficientemente dettagliata, la quale ha soppresso il requisito tecnico consistente nel raggiungimento di una soglia di consumo annuo di energia elettrica, ai fini di un accesso al mercato libero di tutti i clienti non civili.
- Art. 48 della legge n. 133/2008 *"Risparmio energetico"*, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni statali di cui all'art.1 lettera z) del D.Lgs. 82 del 07/03/2005, sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, mediante la convenzione Consip o comunque a prezzi inferiori del 3% di quelli praticati da Consip, e comma 2 *"Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento della spesa di cui al comma 1, in modo da ottenere risparmi equivalenti"*.
- Art. 26 della Legge 488/1999, l'articolo 1 commi 449 e 450 della Legge 296/2006, nonché il D.L. 52/2012 convertito con modificazioni nella Legge 135/2012.
- Vigente normativa relativa al *"Programma per la razionalizzazione degli acquisti della PA"* prevede anche per i comuni l'obbligo – accompagnato da alcune fattispecie di eccezioni ovvero il rispetto di parametri di prezzo e qualità – di acquistare beni e servizi sul Mercato Elettronico della PA (MePa) o su altri mercati elettronici o mediante le convenzioni Consip.
- Articolo 1, comma 1 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito nella Legge n. 135 del 06.08.2012, detto anche *"Decreto Spending Review"*, introduce nuovi obblighi in capo alle amministrazioni in materia di acquisto di beni e servizi, ovvero *"i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa"*. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto *"della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto"*, ma che al tempo stesso il comma 7 del medesimo articolo stabilisce che *"le amministrazioni pubbliche [...] relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a disposizione dal Consip spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della norma vigente"* e che *"è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano, e prevedano corrispettivi inferiori almeno al 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip spa e dalle centrali di committenza regionali"*;
- Chiarimento della Corte dei Conti, sez. contr. Dell'Emilia Romagna; nella deliberazione n. 286 depositata il 17 dicembre 2013 secondo cui è possibile acquistare fuori dal MePa qualora il ricorso all'esterno persegua la ratio di contenimento della spesa pubblica;
- Art. 8, comma 8, lett b) del D.L. 66/2014 convertito con Legge n. 89/2014 *"Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi"* che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica per beni e servizi, dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei beni e servizi non siano superiori ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip spa, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

DATO ATTO che:

- la liberalizzazione del mercato offre, quindi, la possibilità di ricercare autonomamente sul mercato le migliori

condizioni di fornitura di energia elettrica e gas metano.

- a seguito dell'incremento del costo dell'energia elettrica risulta importante procedere ad adeguata valutazione delle offerte reperibili sul mercato al fine di limitare il più possibile la spesa;

CONSIDERATO che l'apporto del broker in ausilio all'amministrazione appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per le conoscenze di mercato, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre a questa Amministrazione le migliori offerte reperibili;

RITENUTO che l'assistenza e consulenza del Broker è opportuna e conveniente per l'amministrazione, considerato che le prestazioni del broker vengono retribuite, ai sensi di legge, mediante il conferimento da parte delle società fornitrici di energia elettrica, con le quali vengono stipulate le forniture, di una quota percentuale che non erode in alcuna misura la percentuale di risparmio conseguito dall'amministrazione e pertanto nulla è dovuto da parte del contraente;

PRESO ATTO che:

- il broker verificherà la congruità dei corrispettivi attualmente pagati per le predette forniture e nell'eventualità che i prezzi attuali siano meno convenienti comunicherà all'amministrazione di richiedere al fornitore l'adeguamento del prezzo ed in caso di diniego recedere dal contratto;
- le proposte disposte dal Broker verranno sottoposte all'analisi e approvazione di questa amministrazione, la quale, successivamente, adotterà tutti gli atti amministrativi necessari alle stipule dei contratti per le forniture di energia elettrica e gas anche in considerazione dei dettati stabiliti dal D.L. n. 95/2012 e della legge 135/2012

RICHIAMATA la propria determinazione n. 19 del 08.02.2024 con la quale era stata affidato alla "Master Service Group s.r.l.", con sede legale a Atri (TE), Via Pretara n. 10, l'incarico di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi la fornitura di energia elettrica e gas interessanti questa amministrazione per la durata di anni 1 con possibilità di proroga per ulteriori 2 anni, con decorrenza la data di firma del disciplinare d'incarico;

RITENUTO di avvalersi della possibilità di rinnovo dell'incarico per ulteriori 2 anni, alla ditta "Master Service Group s.r.l.", con sed ad Atri (TE), così come previsto dal disciplinare d'incarico sottoscritto in data 08.02.2024;

INDIVIDUATO nel sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Zone, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07.08.1990 n. 241, del DPR 16.04.2013 n. 62, nonché dell'art. 16 del d.lgs. 31.03.2023 n. 36;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il presente procedimento nel PIAO 2023-2025, sottosezione *Rischi Corruttivi e Trasparenza*, è caratterizzato da rischio elevato e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano stesso, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche;

tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. di approvare i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di prorogare fino al 07.02.2027 alla “Master Service Group s.r.l.”, con sede legale a Atri (TE), Via Pretara n. 10, l’incarico di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi la fornitura di energia elettrica e gas interessanti questa amministrazione (brokeraggio energetico);
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per questa Amministrazione;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento a “Master Service Group s.r.l.”;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di precisare, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale;
7. di dare atto che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché, nei tempi e modi di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Zone;
8. di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
 - va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il Responsabile di Area;
 - va inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Zatti Marco Antonio